



Statuto della Scuola professionale provinciale per l'Artigianato, l'Industria e il Commercio "Guglielmo Marconi"

Il presente Statuto è l'atto normativo che regola l'organizzazione e il funzionamento della Scuola professionale provinciale per l'Artigianato, l'Industria e il Commercio "Guglielmo Marconi" ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia 16/08/2018, n.22: *"Alle scuole professionali è riconosciuta l'autonomia statutaria quale manifestazione del potere di regolamentare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. In tal senso, le scuole professionali disciplinano, nel rispetto delle disposizioni generali di cui al presente regolamento, con proprio statuto, l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi scolastici, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica"*.

DENOMINAZIONE

La Scuola professionale provinciale per l'Artigianato, l'Industria e il Commercio "Guglielmo Marconi" si compone della sede principale sita a Merano e della sede staccata Scuola professionale provinciale per la frutti-viticultura e il giardinaggio.

Dal 1/1/2017 è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. La scuola ha autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e amministrativa, ai sensi dell'art. 1/bis della L.P. 12/11/1992, n.40 (Ordinamento della formazione professionale) e dell'art. 5, comma 7 della L.P. 24/09/2010, n.11.

FINALITÀ

La scuola professionale persegue le finalità previste dalla L.P. 12/11/1992 n. 40, promuove la formazione e l'elevazione professionale al fine di favorire la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, per accrescere la competitività e l'innovazione del sistema economico provinciale e facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita sociale.

La scuola professionale costituisce un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

La scuola professionale assicura piena attuazione del principio delle pari opportunità nel lavoro e nello studio e opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri alunni.

TITOLO 1 ORGANI COLLEGIALI

Articolo 1 Il Consiglio di Istituto

1. Il consiglio di istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attività della scuola professionale.

In particolare:

- redige, approva e modifica lo statuto, comprese le modalità di elezione nonché la sostituzione dei propri componenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- approva il piano triennale dell'offerta formativa;
- approva il budget economico e il budget degli investimenti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il regolamento scolastico;
- approva direttive per la stipula di contratti e convenzioni con soggetti esterni;
- esercita tutte le ulteriori funzioni riconosciute da disposizioni provinciali.





2. Il consiglio di istituto rimane in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 15 ottobre successivo alla sua scadenza.

3. Il consiglio di istituto della scuola professionale "Guglielmo Marconi" è composto da otto membri:

- a) il dirigente¹ della scuola professionale è membro di diritto;
- b) la rappresentanza eletta dei genitori e degli alunni è paritetica a quella eletta del personale docente ed è composta da:
 - due genitori eletti tra i rappresentanti di classe e sostituti, uno per la sede principale di Merano e uno per la sede di Laimburg; qualora non venisse eletto un rappresentante in una delle due sedi verrà nominato il rappresentante sostituto eletto a prescindere dalla sede, nel caso non fosse stato eletto si procederà a nuove elezioni;
 - un allievo eletto tra i rappresentanti di classe della scuola;
 - tre insegnanti eletti dal personale docente, due eletti tra il personale docente della sede principale di Merano e uno eletto tra il personale docente della sede staccata di Laimburg;
- c) un rappresentante della segreteria della scuola professionale è membro di diritto;
- d) possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto con funzioni consultive e senza diritto di voto figure professionali che esercitino compiti in ambito sociale, psico-pedagogico e sanitario, nonché di consulenza nell'ambito delle scuole professionali.

4. Gli alunni minorenni che fanno parte del consiglio di istituto non hanno diritto di voto per quanto riguarda il budget economico, il budget degli investimenti e il bilancio di esercizio nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie.

5. Il consiglio di istituto è presieduto da un componente eletto nel suo seno; in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

6. Per ogni seduta del consiglio di istituto viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

7. Le riunioni del consiglio di istituto hanno luogo nei locali messi a disposizione dalla scuola.

8. In materia di attività negoziale il consiglio di istituto delibera per la stipula di contratti e convenzioni con soggetti esterni relativamente a:

- a) accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- b) accettazione di eredità e donazioni da parte di privati;
- c) alienazioni di beni e servizi prodotti dall'esercizio di attività didattiche a favore di terzi;
- d) partecipazione a progetti internazionali;
- e) concessione di beni in uso gratuito a istituzioni ed enti pubblici;
- f) accettazione di contratti di sponsorizzazione di importo superiore a 5.000,00€ ciascuno;

9. Il dirigente, informandone in seguito il consiglio di istituto, riceve mandato di stipulare autonomamente:

- a) contratti e convenzioni con soggetti esterni pubblici o privati necessari a permettere il regolare funzionamento didattico-formativo;
- b) contratti di locazione di immobili ai fini di assicurare il regolare funzionamento didattico-formativo;
- c) convenzioni per utilizzazioni di locali, beni appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi.

Articolo 2 Il Dirigente

1. Il dirigente, oltre a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto del Presidente della Provincia 16/08/2018, n. 22, quale organo monocratico della scuola, assume tutti i provvedimenti disciplinari aventi carattere di urgenza (sospensione dalle lezioni per un massimo di 5 giorni), nei casi in cui ci sia pericolo per l'incolumità della comunità scolastica, in attesa di ulteriori decisioni degli organi collegiali preposti.

¹Al fine di non appesantire eccessivamente la lettura, quando nel presente documento vengono utilizzati i termini allievo, alunno, studente, docente, formatore, dirigente, presidente, sostituto ed altri simili, si fa sempre riferimento anche al genere femminile (allieva, alunna, studentessa, la docente, formatrice, la dirigente, la presidente, la rappresentante, sostituta ecc.).



Articolo 3 Il Consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione è composto dal dirigente, dal relativo sostituto e da tre docenti di ruolo nominati dal dirigente tra il corpo docente tenendo presente, per quanto possibile, i diversi ambiti e settori professionali o indirizzi presenti nella scuola. Il Consiglio di direzione ha validità triennale.
2. Il consiglio di direzione è organo consultivo del dirigente e funge da collegamento diretto tra questo e il corpo docente. Come tale esso dovrebbe contribuire a creare un buon clima di lavoro nella scuola.
3. Il consiglio di direzione, viene convocato dal dirigente in caso di gravi fatti disciplinari, conflitti tra personale, definizione dei criteri interni per la composizione delle classi e delle iscrizioni decorsi i termini, prima di importanti modifiche strutturali che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento della scuola, per adempimenti relativi alla valutazione esterna della scuola da parte del Servizio Provinciale di Valutazione.

Articolo 4 Il Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente della scuola e dal dirigente che lo presiede; il suo voto prevale in caso di parità.
2. Il collegio dei docenti è competente per la progettazione, l'elaborazione e l'attuazione delle attività educative e didattiche sulla base delle vigenti disposizioni provinciali.
In particolare:
 - a. elabora il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);
 - b. propone modifiche del regolamento scolastico;
 - c. delibera i criteri generali e le procedure per la valutazione degli alunni compresa la valutazione del comportamento;
 - d. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattico-formativa per verificarne l'efficacia riguardo agli obiettivi prefissati e propone eventualmente misure adatte per migliorare l'attività stessa alla direzione;
 - e. provvede alla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici;
 - f. propone nell'ambito delle proprie competenze iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;
 - g. per favorire la collaborazione tra i docenti e agevolare il lavoro del collegio dei docenti, possono essere formati dei sottogruppi composti da docenti di materie uguali o affini. In particolare questi gruppi possono proporre al collegio dei docenti i libri di testo e i materiali didattici specifici da adottare e propongono ai consigli di classe la partecipazione a progetti, mostre, concorsi professionali ed altre iniziative specifiche.
3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del collegio dei docenti con funzioni consultive e senza diritto di voto, figure professionali che esercitino compiti in ambito sociale, psico-pedagogico e sanitario, nonché di consulenza nell'ambito delle scuole professionali, mediatori linguistici e collaboratori all'integrazione.
4. Il collegio dei docenti di norma viene convocato dal dirigente all'inizio e alla fine dell'anno scolastico e tutte le volte che lo ritiene necessario.
5. Il dirigente designa il segretario che sovrintende alla stesura del verbale contenente le deliberazioni e gli atti della seduta. Il verbale viene redatto in forma sintetica dal segretario del collegio dei docenti. Il verbale viene approvato nella seduta successiva. Le votazioni avvengono di norma per voto palese, a meno che un'eventuale proposta di voto segreto sia approvata dalla maggioranza del collegio.
6. Le delibere vengono adottate solo se votate almeno dalla metà più uno dei voti validi espressi dei componenti presenti in aula.
7. Possono essere svolte riunioni distinte del collegio docenti tra sede principale e sede secondaria.



8. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti.



Articolo 5 Consiglio di classe

1. Il consiglio di classe si compone, oltre che dagli insegnanti di ogni singola classe, da un rappresentante eletto dei genitori od eventuale sostituto e da un rappresentante eletto degli alunni ed eventuale sostituto.
2. Il consiglio di classe viene presieduto dal dirigente o dall'insegnante capoclasse oppure da un insegnante membro del consiglio nominato dal dirigente. Il presidente assegna la funzione di segretario all'insegnante capoclasse o, in sua assenza, ad un altro membro del consiglio di classe.
3. Il consiglio di classe
 - a) fa proposte per definire i percorsi formativi e per assicurare il successo formativo degli alunni;
 - b) programma e delibera le attività pedagogico-didattiche della rispettiva classe o del rispettivo gruppo di alunni;
 - c) valuta i processi di apprendimento e il rendimento degli alunni secondo le disposizioni in materia e nel rispetto delle indicazioni provinciali;
 - d) delibera in merito ai provvedimenti disciplinari;
 - e) esercita tutte le ulteriori funzioni attribuite dalle disposizioni provinciali.
4. Nell'ambito della valutazione degli alunni il consiglio di classe è composto da:
 - a) il dirigente o, se delegato, il suo sostituto, il coordinatore della sede staccata oppure il docente coordinatore di classe, che lo presiede e il cui voto è determinante in caso di parità di voto;
 - b) i docenti degli insegnamenti curricolari; qualora una disciplina sia impartita da due o più docenti, il dirigente della scuola stabilisce se a questi spetti un solo voto a testa oppure, in comune, un unico voto;
 - c) i docenti di insegnamento individualizzato assegnati alla classe;
 - d) i collaboratori all'integrazione, senza diritto di voto e solo qualora la valutazione riguardi gli alunni loro assegnati;
5. Nell'ambito della valutazione le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; ogni membro dispone di un solo voto, non è possibile astenersi dalle votazioni.
6. Per attività non connesse alla valutazione degli alunni, di norma una volta al quadrimestre, partecipano alle riunioni dei consigli di classe allargati il rappresentante degli allievi e il rappresentante dei genitori ed eventuali loro sostituti.
7. Se invitati, possono partecipare alle riunioni del consiglio di classe con funzioni consultive, senza diritto di voto, collaboratori all'integrazione, mediatori linguistici, figure professionali che esercitino compiti in ambito sociale, psico-pedagogico e sanitario, nonché di consulenza nell'ambito delle scuole professionali.
8. Per la presentazione di progetti speciali per la classe possono essere invitati alla riunione del consiglio di classe tutti gli alunni e tutti i genitori.
9. Il dirigente definisce il calendario dei consigli di classe su base semestrale o annuale e provvede alla convocazione degli stessi.
10. Per ogni seduta del consiglio di classe viene redatto un verbale in formato digitale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 6 Insegnante capoclasse

1. Per ogni classe di norma il dirigente nomina un insegnante capoclasse, cui gli alunni si possono rivolgere per problemi di carattere educativo o didattico, o relativi ai rapporti con i docenti.
2. L'insegnante capoclasse svolge le seguenti mansioni:
 - a) cura, in collaborazione col dirigente, i rapporti scuola/alunni e scuola/famiglie e funge da collegamento tra i docenti della classe e il dirigente scolastico;



- b) promuove la definizione degli obiettivi trasversali segnalando l'eventuale difficoltà del loro raggiungimento nel corso dell'anno scolastico;
- c) presiede le riunioni dei consigli di classe in caso di assenza del dirigente;
- d) rappresenta il principale riferimento per gli alunni, raccoglie esigenze, proposte, problemi, situazioni particolari relativi alla classe e le presenta al consiglio di classe;
- e) mantiene un quadro aggiornato di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche alle quali la classe partecipa, segnalando eventuali sovrapposizioni;
- f) nel corso dei consigli di classe presenta un quadro generale dell'andamento didattico e disciplinare del gruppo classe ai colleghi, ai rappresentanti degli alunni e dei genitori;
- g) controlla periodicamente il registro elettronico di classe (assenze, ritardi, provvedimenti disciplinari, firme docenti) segnalando eventuali problematiche;
- h) propone, in sede di scrutinio, il voto di condotta;
- i) redige, raccoglie e inoltra alla segreteria in forma digitale i verbali delle riunioni dei consigli di classe;
- j) provvede, in collaborazione con la segreteria, ad informare le famiglie degli alunni che abbiano ricevuto sanzioni disciplinari, cura la comunicazione con le famiglie in caso di non ammissione alla classe successiva dopo gli scrutini di giugno e di fine agosto;
- k) raccoglie i dati e documenti significativi della carriera scolastica degli alunni: valutazioni di stage, esiti delle prove di recupero, competenze trasversali, PDP ecc.

TITOLO 2.

COINVOLGIMENTO DELLE ALUNNE DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE NELLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA PROFESSIONALE

Articolo 1

Diritto di riunione e di rappresentanza per genitori e alunni

1. Gli alunni come i genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi nei locali della scuola secondo le modalità stabilite dal dirigente.
2. Le assemblee degli alunni servono a discutere i problemi della classe o della scuola e offrono l'opportunità di un confronto democratico su problematiche di natura scolastica e sociale in direzione di una formazione civica e culturale.
3. Le assemblee di alunni e genitori possono svolgersi a livello di classe o di scuola. A seconda della disponibilità delle sale, l'assemblea degli alunni può essere suddivisa per classi parallele o sezioni esterne.
4. Per le assemblee degli alunni a livello di scuola e sede staccata possono essere utilizzate un totale di due ore di lezione a semestre. Per le assemblee degli alunni a livello di classe possono essere utilizzate nel corso dell'anno scolastico fino a sei ore di lezione.
5. Alle assemblee degli alunni, a livello di classe e di scuola e sede staccata possono partecipare oltre al dirigente e al suo sostituto anche gli insegnanti della classe, rispettivamente della scuola e sede staccata.

Articolo 2

Modalità di informazione degli alunni e delle famiglie

1. La comunicazione con gli alunni e le famiglie è generalmente digitale. Le informazioni sono messe a disposizione degli alunni e delle famiglie di norma attraverso il registro digitale delle classi, le comunicazioni scritte del dirigente o dei singoli insegnanti laddove possibile vengono rese note in formato digitale.

TITOLO 3 MODALITÀ DI VOTO

Articolo 1

Diritto di voto

1. Gli insegnanti con un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che prestano servizio a scuola il giorno delle elezioni hanno il diritto di votare per i rappresentanti degli insegnanti. Il diritto di voto



passivo per l'elezione dei rappresentanti degli insegnanti è riservato agli insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che prestano servizio nella scuola.

2. I genitori o le persone che esercitano la potestà genitoriale e i cui figli risultino iscritti a scuola hanno diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dei genitori.

3. Gli alunni iscritti alla scuola professionale hanno diritto di voto nell'elezione dei rappresentanti degli alunni.

4. Le condizioni per il diritto di voto attivo devono essere soddisfatte il giorno dell'elezione, le condizioni per il diritto voto passivo devono essere soddisfatte entro il termine previsto per la presentazione delle candidature.

Articolo 2

Elezioni nel quadro di una riunione del collegio docenti, di una assemblea de rappresentanti degli alunni o dei rappresentanti dei genitori.

1. Gli insegnanti eleggono i loro rappresentanti nel consiglio di istituto, in occasione di una riunione del collegio docenti. Il dirigente nomina un presidente per la trattazione di questo punto all'ordine del giorno, il quale a sua volta nomina due scrutatori.

2. Gli alunni eleggono i loro rappresentanti nel consiglio di istituto in occasione di una riunione dei rappresentanti ed eventuali sostituti eletti nei consigli di classe. Nominano il presidente il quale a sua volta nomina uno scrutatore.

3. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale eleggono i loro rappresentanti nel consiglio di istituto in occasione di una riunione dei rappresentanti ed eventuali sostituti eletti nei consigli di classe. Nominano il presidente il quale a sua volta nomina uno scrutatore.

4. All'interno degli organi convocati si procede alla definizione dei candidati. In caso di più candidati rispetto ai seggi disponibili la votazione avviene su scheda elettorale a maggioranza di voti validi espressi, sono possibili per ciascun elettore fino a un massimo di tre preferenze, a seguire si procede alle operazioni di scrutinio segreto.

5. Alunni e genitori, se unanimemente d'accordo e in presenza di un solo candidato, possono optare per un sistema di voto palese per alzata di mano.

6. La sede staccata può procedere all'elezione del rappresentante degli insegnanti e dei genitori seguendo le procedure sopra esposte, in autonomia rispetto alla sede principale.

7. Delle operazioni di spoglio viene redatto un verbale.

Articolo 3

Assegnazione dei seggi e decreto di nomina

1. Il dirigente assegna i seggi e proclama i risultati della votazione. Le persone elette sono quelle che ricevono il maggior numero di voti. Se più persone hanno ricevuto lo stesso numero di voti, vengono eletti i candidati più anziani.

2. Il dirigente proclama con decreto gli eletti nei vari organi collegiali. Il decreto di nomina viene pubblicato sulla bacheca della scuola.

Articolo 4

Sostituzione dei membri uscenti degli organi collegiali

1. La sostituzione dei membri eletti negli organi collegiali che si siano dimessi per qualsiasi motivo, avviene con la nomina delle prime persone non elette. Se un seggio rimane permanentemente vacante, si terranno ulteriori elezioni.



Il presente statuto è stato deliberato all'unanimità dal Consiglio di direzione uscente ai sensi dell'Art. 23, comma 2 e 3 della D.G.P. n.795 del 07/08/2018 e modificato con delibera n.39 del 28/11/2024 del Consiglio di Istituto.